



## Regolamento del fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti per finalità sportive



## SOMMARIO

Definizioni.....	3
<b>Definizioni.....</b>	<b>3</b>
<b>1 Finalità del Regolamento .....</b>	<b>4</b>
1.1 Modello Organizzativo.....	4
<b>2 Requisiti per l’ottenimento del contributo e soggetti richiedenti.....</b>	<b>5</b>
<b>3 Procedimento per la concessione del contributo .....</b>	<b>5</b>
3.1 Presentazione richieste .....	5
3.2 Concessione del contributo .....	8
<b>4 Importo del contributo.....</b>	<b>8</b>
<b>5 Erogazione del contributo.....</b>	<b>9</b>
<b>6 Sospensione, decadenza e revoca del contributo .....</b>	<b>9</b>
<b>7 Procedimento di diniego della richiesta e di sospensione e revoca del contributo .....</b>	<b>11</b>
<b>8 Applicazione della disciplina degli aiuti di Stato.....</b>	<b>11</b>
<b>9 Entrata in vigore e durata.....</b>	<b>15</b>



## Definizioni

- a. “*Banche*”: le banche iscritte all’Albo di cui all’articolo 13, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che concedono i *Finanziamenti* assistiti dai contributi in conto interessi del *Fondo*;
- b. “*Comitato di Gestione dei Fondi Speciali*”: è l’Organo gestore del *Fondo* competente a deliberare in materia di concessione del contributo in conto interessi sui *Finanziamenti* e di gestione del *Fondo*, ai sensi dell’art. 5, comma 1, della L.24/12/1957 n. 1295 e dello Statuto dell’Istituto per il Credito Sportivo, approvato con D.M. 24 gennaio 2014 (di seguito *Comitato*);
- c. “*Finanziamento*”: il finanziamento per *Interventi ammissibili* concesso dall’Istituto per il Credito Sportivo e dalle *Banche* ai *Soggetti beneficiari*, assistito dai contributi in conto interessi;
- d. “*Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti per finalità sportive*”: il fondo di titolarità statale di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295 e s.m.i. (di seguito *Fondo*);
- e. “*Gestore*”: L’*Istituto per il Credito Sportivo* che gestisce in amministrazione separata il *Fondo*;
- f. “*Interventi ammissibili*”: le spese per finalità sportive relative a progetti provvisti di parere tecnico del CONI favorevole. Gli *Interventi ammissibili* devono essere relativi a *Soggetti beneficiari* aventi sede legale e/o operativa nel territorio nazionale in relazione a progetti realizzati in Italia;
- g. “*Piano Operativo*”: programma dettagliato a valenza annuale nel quale sono indicate le quantità di contributi in conto interessi a valere sul *Fondo* stanziati per ciascuna iniziativa in esso compresa, la misura percentuale e la durata massima degli stessi e le tipologie dei *Soggetti beneficiari* destinatari;
- h. “*Soggetti beneficiari*”: ogni soggetto, pubblico o privato, che persegua, anche indirettamente, finalità sportive e sia ammesso ai benefici del *Fondo*;
- i. “*Soggetto finanziatore*”: le *Banche* e la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. che concedono *Finanziamenti* per *Interventi ammissibili*.

\* \* \*

Tutte le definizioni riportate nel presente Regolamento assumono la medesima accezione sia per i termini indicati al singolare che al plurale.

## 1 Finalità del Regolamento



1.1 Il *Comitato*, con le disponibilità del *Fondo*, costituito presso l'Istituto per il Credito Sportivo (di seguito "Istituto" o "ICS") e da questi amministrato in gestione separata, ai sensi della normativa di riferimento, esterna e interna, allo stesso applicabile, può concedere contributi in conto interessi (anche i "contributi") sui mutui per *Interventi ammissibili* accordati da *Banche* e dalla Cassa depositi e prestiti per le finalità istituzionali.

1.2 Il presente Regolamento definisce i criteri e le modalità di gestione applicati dal *Gestore* nella gestione delle richieste di concessione dei "contributi" e nell'erogazione dei "contributi" concessi a valere sul *Fondo*, individuando ruoli e responsabilità e sistema di reporting.

1.3 I "contributi" vengono riconosciuti ai soggetti richiedenti, nei limiti delle disponibilità del *Fondo*, nella misura e per gli interventi previsti dal *Piano Operativo* approvato dal *Comitato* e pubblicato nell'area dedicata al *Fondo* del sito dell'"Istituto".

#### 1.4 Modello Organizzativo

L'Istituto al fine di gestire il *Fondo* nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità, adotta il seguente modello organizzativo:

OWNER	ATTIVITA'	PERIODICITA' DI ESECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PRINCIPALI PROCESSI DI RIFERIMENTO
Comitato di Gestione dei Fondi Speciali (CGFS)	Stabilisce criteri e modalità di gestione del <i>Fondo</i>	<i>In base alle esigenze operative</i>	<i>Pianificazione strategica Gestione Fondi Speciali</i>
	Approva il <i>Piano operativo</i> del <i>Fondo</i>	<i>Annuale</i>	
	Approva il "Sistema delle deleghe a valere sui Fondi Speciali" per la concessione e sospensione/revoca del contributo	<i>In base alle esigenze operative</i>	
	Monitora sull'applicazione dei criteri e modalità di gestione del <i>Fondo</i>	<i>Trimestrale</i>	
	Fornisce un'informativa al Consiglio di Amministrazione in merito all'attività svolta	<i>Semestrale</i>	
Direttore Generale ICS	Dà attuazione ai criteri e modalità di gestione del <i>Fondo</i> stabiliti dal <i>Comitato</i> definendo ruoli e responsabilità delle strutture interne all'ICS	<i>Nel continuo</i>	
	Approva il <i>Piano operativo</i> da sottoporre all'approvazione del <i>Comitato</i>	<i>Annuale</i>	
	Sovrintende al processo di delega così come definito nel "Sistema delle deleghe per le operazioni a valere sui Fondi Speciali" e propone al <i>Comitato</i> eventuali aggiornamenti	<i>In base alle esigenze operative</i>	
	Rendiconta al <i>Comitato</i> sull'applicazione dei criteri e modalità di gestione del <i>Fondo</i>	<i>Trimestrale</i>	



	Attua le deleghe attribuitegli dal <i>Comitato</i> nell'ambito della concessione del contributo in conto interessi	<i>Nel continuo</i>	
<b>Servizio Gestione Fondi Speciali</b>	Predisporre il <i>Piano operativo</i>	<i>Annuale</i>	<i>Gestione Fondi Speciali</i>
	Predisporre la rendicontazione periodica sull'utilizzo del <i>Fondo</i>	<i>Trimestrale</i>	
	Cura gli adempimenti previsti in tema di "amministrazione trasparente"	<i>Mensile</i>	
	Monitora il corretto utilizzo degli incentivi assegnati dai <i>Soggetti beneficiari</i>	<i>Nel continuo</i>	
	Monitora i limiti di disponibilità del <i>Fondo</i>	<i>Nel continuo</i>	

Per ogni attività viene assicurata la conservazione degli atti e documenti relativi.

La definizione delle modalità operative delle attività, i ruoli e le responsabilità è disciplinata da normativa di secondo livello.

Al fine di garantire la gestione di eventuali conflitti di interesse tra il processo del credito di ICS e il processo di concessione dei benefici, il *Comitato* valuta periodicamente ed indirizza, se necessario, le misure organizzative di separatezza poste in essere dall' "Istituto" per garantire la separatezza.

## 2 Requisiti per l'ottenimento del contributo e soggetti richiedenti

2.1 Possono richiedere il contributo i *Soggetti beneficiari* sui finanziamenti per *Interventi ammissibili*.

2.2 Per ottenere la concessione del contributo il soggetto richiedente dovrà dimostrare di avere ottenuto il parere favorevole del CONI sul progetto o sull'oggetto del *Finanziamento* e di avere la disponibilità, per tutta la durata del *Finanziamento*, dell'impianto o dell'area sulla quale l'impianto verrà realizzato. Tale ultimo requisito non è invece richiesto in caso di acquisto di attrezzature sportive e/o attrezzi sportivi di cui al successivo punto 3.1.2, lett. f).

2.3 Dovranno inoltre essere soddisfatti gli ulteriori requisiti stabiliti dal *Comitato*, anche con riferimento a specifiche iniziative, così come indicati negli appositi regolamenti e/o sul sito dell' "Istituto" e verificati attraverso la presentazione della documentazione che ne attesti il possesso da parte del richiedente.

## 3 Procedimento per la concessione del contributo

### 3.1 Presentazione richieste

3.1.1 La richiesta di "contributo" non può essere effettuata oltre la data di concessione del *Finanziamento* per il quale si richiede. Il *Finanziamento* è concesso dal *Soggetto finanziatore* sulla base di una istruttoria e



attenendosi a principi di sana e prudente gestione, nel rispetto delle proprie procedure e secondo la propria autonoma valutazione.

**3.1.2** La richiesta di contributo deve essere formalizzata su apposito modulo pubblicato sul sito del *Gestore* (di cui all'**Allegato 1**) o conforme allo stesso, che, debitamente sottoscritto dal *Soggetto beneficiario*, deve essere inoltrato al *Fondo* dal *Soggetto finanziatore*.

La documentazione da acquisire, per mezzo del *Soggetto finanziatore*, è la seguente:

- a) copia della documentazione diretta all'individuazione del mutuatario e dei requisiti soggettivi per l'ammissibilità all'intervento del *Fondo* es. atto costitutivo, statuto, ecc. (per soggetti diversi da Enti locali o territoriali);
- b) parere favorevole del competente Organo tecnico del CONI, completo della distribuzione di spesa, sul progetto definitivo/esecutivo relativo alle opere o sul preventivo di acquisto delle attrezzature sportive oggetto dell'intervento, ai sensi della Legge 2 aprile 1968, n. 526 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) progetto definitivo/esecutivo completo, regolarmente vistato dall'Organo tecnico comunale, con gli estremi del permesso di costruire, (disegni, relazione tecnica, quadro economico di spesa, computo metrico-estimativo) e munito di ogni altra autorizzazione prevista dalla legislazione vigente ovvero preventivo di acquisto per attrezzature (per soggetti diversi da Enti locali o territoriali);
- d) permesso di costruire o altro provvedimento autorizzativo comunale, ai sensi della normativa vigente in materia urbanistica (per soggetti diversi da Enti locali o territoriali);
- e) relazione tecnica (con allegato quadro economico di spesa) e computo metrico-estimativo del progetto definitivo/esecutivo regolarmente approvato ovvero preventivo di acquisto per attrezzature (per Enti locali o territoriali);
- f) titolo di disponibilità, ove richiesto, per tutta la durata del mutuo, dell'impianto o dell'area sulla quale l'impianto verrà realizzato. Nel caso di opere pubbliche realizzate direttamente a spese dello *sponsor* o del privato il predetto requisito può essere assicurato dall'ente proprietario dell'impianto. Tale requisito non è invece richiesto in caso di acquisto di attrezzature sportive e/o attrezzi sportivi amovibili utilizzati in luoghi "aperti" idonei alla pratica sportiva in base alla normativa CONI e di settore. In tali casi deve comunque essere assicurata:
  - (i) la conformità dell'attrezzatura finanziata alla normativa di settore;
  - (ii) la conservazione degli attrezzi/attrezzatura oggetto dell'incentivo a cura del beneficiario dell'agevolazione;
  - (iii) la verifica del regolare svolgimento dell'attività sportiva da parte del beneficiario dell'agevolazione anche attraverso l'attestazione da parte della Federazione Sportiva nazionale o della Disciplina Sportiva Associata o dell'Ente di Promozione Sportiva al quale è affiliato;



- (iv) l'impegno all'utilizzo degli attrezzi/attrezzatura in luoghi e secondo canoni conformi alla normativa di igiene, salute, sicurezza e tecnica di riferimento.
- g) questionario compilato dal legale rappresentante del *Soggetto beneficiario* per rendere possibile, fra l'altro, la verifica della congruità della misura agevolativa rispetto alla normativa comunitaria in tema di aiuti di Stato, finalizzata a comprovare la rilevanza locale dell'attività svolta, potenzialmente non in grado di alterare la concorrenza tra gli Stati Membri e/o il mancato svolgimento di un'attività economica da parte del soggetto beneficiario dell'aiuto, sulla base del fac-simile di cui all'**Allegato 1**;
- h) dichiarazione autocertificata del legale rappresentante del *Soggetto beneficiario*, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, sulla base del fac-simile di cui all'**Allegato 1**, da cui risulti:
- i. che il *Soggetto beneficiario* non ha subito sanzioni amministrative ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è in possesso dei requisiti previsti per l'ottenimento di incentivazioni pubbliche, comunque denominate, ai sensi delle relative normative, ove applicabili, fra le quali il D.lgs. 231/2001 (s.m.i.), il D.lgs. 50/2016 (s.m.i.) e il D.lgs. 123/1998 (s.m.i.) e che non sussistono, a carico del *Soggetto beneficiario*, cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D. lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli artt. 82 e ss. dello stesso decreto, con riferimento alla documentazione antimafia;
  - ii. che il *Soggetto beneficiario* non è incorso in una delle fattispecie di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura di appalto o concessione ai sensi dell'articolo 80, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nei limiti e termini previsti dai commi 10 e 11 del medesimo articolo 80;
  - iii. (per Contributi concessi ai sensi del regolamento 651/2014) che il *Soggetto beneficiario* non è in situazione di difficoltà<sup>1</sup> e non è destinatario di ingiunzioni di recupero pendenti per effetto di una decisione adottata dalla Commissione europea ai sensi del Re. (CE) 1589/2015 in tema di aiuti illegali e incompatibili;
- i) Attestazione antimafia nei casi previsti dalle vigenti norme.

Il permesso di costruire o altro provvedimento autorizzativo comunale di cui alle lettere c) e d) possono essere prodotti, a pena di revoca, entro 60 giorni dalla delibera di concessione del contributo e comunque prima dell'inizio dei lavori relativi agli interventi per i quali si chiede il contributo. Con la domanda di ammissione

---

<sup>1</sup> In base alla definizione di cui all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 7 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).



dovrà in ogni caso essere prodotta una copia del documento di cui alla lettera c) o e) a seconda della tipologia di soggetto richiedente.

Nel caso in cui la richiesta di contributo si riferisca ad un mutuo ad Ente Locale per la realizzazione della progettazione relativa ad un impianto sportivo la documentazione di cui alle lettere b), e) ed f) dovrà essere acquisita prima dell'entrata in ammortamento del mutuo.

## 3.2 Concessione del contributo

**3.2.1** Il *Comitato* delibera sulle richieste di “contributo” secondo l'ordine cronologico di avvenuto perfezionamento e completamento della documentazione richiesta.

Il *Comitato* può delegare con apposito atto, al personale del *Gestore*, tenendo conto delle esigenze organizzative e nel rispetto dei ruoli e delle responsabilità a essi assegnati, la deliberazione di contributi a valere sul *Fondo*.

La concessione del “contributo” è disposta con apposito provvedimento di cui è data comunicazione al *Soggetto beneficiario*, parimenti è comunicato il mancato accoglimento della richiesta di contributo.

Si applicano gli obblighi di pubblicazione ai sensi del D.lgs. n. 33/2013. L'elenco completo delle istanze di ammissione al “contributo” e dei relativi esiti è pubblicato sul sito del *Gestore*.

## 4 Importo del contributo

**4.1** Al fine di poter quantificare il “contributo” spettante, il *Soggetto beneficiario*, per mezzo del *Soggetto finanziatore*, dovrà far pervenire al *Fondo*, successivamente alla domanda di ammissione al contributo, l'**Allegato 2** con l'indicazione degli estremi della delibera di concessione del *Finanziamento* e il relativo importo, durata, tasso di interesse ed inoltre, entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data di erogazione del *Finanziamento* assistito dal “contributo”, il piano definitivo di rimborso del *Finanziamento* erogato.

**4.2** Il “contributo” viene calcolato sul valore più basso tra l'importo mutuato e l'importo ammesso a “contributo”. L'importo complessivo del “contributo” viene quantificato come differenza tra le rate del mutuo calcolate al tasso lordo e le rate calcolate ad un tasso al netto della percentuale di “contributo” assegnata. Il “contributo” così quantificato sarà distribuito, per tutta la durata dell'ammortamento del mutuo, in quote annuali di eguale importo. La quota annuale di “contributo”, suddivisa per il numero delle rate di mutuo scadenti nell'anno, sarà detratta da ciascuna rata. Nel caso di “contributo” destinato al totale abbattimento della quota interessi di mutui con piano di ammortamento all'italiana (quota capitale costante e quota interessi decrescente) il “contributo” sarà decrescente e pari alla quota interessi risultante dal piano d'ammortamento del mutuo. In caso di *Finanziamento* della progettazione, il contributo potrà abbattere parzialmente o totalmente gli interessi di preammortamento. In nessun caso l'ammontare complessivo del “contributo” potrà essere superiore all'ammontare complessivo degli interessi risultanti dal piano di ammortamento del mutuo, ovvero, nei casi previsti, degli interessi di preammortamento. Il *Piano operativo*





dei contributi e/o gli Avvisi pubblici relativi a specifiche iniziative stabiliranno gli specifici criteri per il calcolo e la misura del “contributo” per ciascuna tipologia di intervento e/o beneficiario.

Per i mutui sull'impiantistica sportiva concessi da *Soggetto finanziatore* diverso da “ICS” il “contributo” viene calcolato e concesso al tasso di interesse più basso tra quello praticato dall'”Istituto” per operazioni analoghe, al momento della concessione del “contributo”, e quello praticato dal *Soggetto finanziatore*, risultante dal piano definitivo di rimborso del *Finanziamento* erogato.

4.3 Il “contributo” non può essere ceduto, salvo espressa autorizzazione del *Comitato* nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti.

4.4 La concessione del “contributo” deve risultare da apposito provvedimento e deve essere riportata nel contratto di mutuo al quale si riferisce se costituisce oggetto di cessione al *Soggetto finanziatore*. Le eventuali spese relative alla concessione del “contributo”, anche per tasse e imposte, saranno a carico del *Soggetto beneficiario*.

## 5 Erogazione del contributo

5.1 L'erogazione del “contributo” concesso al *Soggetto beneficiario* avviene secondo le modalità, i termini e le condizioni specificate in apposita convenzione stabilita dal *Gestore*, acclusa al presente Regolamento (**allegato 4**), a cui le *Banche* e i *Soggetti beneficiari* interessati dovranno obbligatoriamente aderire.

5.2 Qualora venga ridotto l'importo del mutuo o si accerti una minore spesa, il contributo verrà proporzionalmente ridotto. L'erogazione del contributo cessa in caso di estinzione anticipata del mutuo sul quale è concesso.

Per i **soggetti** diversi dagli enti territoriali la corresponsione del contributo avviene ad ogni scadenza di rata d'ammortamento a seguito di:

- **Dimostrazione del completamento delle opere;**
- Presentazione - ove trattasi di interventi su impianti sportivi - del **parere del CONI attestante la conformità delle opere realizzate al progetto approvato.**

Qualora venga ridotto l'importo del mutuo o si accerti una minore spesa, il contributo verrà proporzionalmente ridotto.

Il contributo cessa in caso di estinzione anticipata del mutuo sul quale è concesso.

## 6 Sospensione, decadenza e revoca del contributo

6.1 Il “contributo”, salvo proroghe da parte del *Comitato*, viene revocato ove non si pervenga alla stipula del mutuo entro un anno dalla concessione.



Il *Comitato* si riserva di compiere in qualunque momento verifiche sul rispetto delle condizioni di concessione mediante richiesta di idonea documentazione o, anche, attraverso ispezioni all'impianto tramite dipendenti di "ICS" o altre persone dallo stesso incaricate.

Il Comitato - qualora il *Soggetto beneficiario* a seguito di controlli non si trovasse nelle condizioni previste dal provvedimento di concessione dei "contributi" - è tenuto a sospendere o revocare, nei casi più gravi anche con effetto retroattivo, la concessione del predetto "contributo".

Il "contributo" concesso può essere sospeso o revocato, eventualmente con effetto retroattivo, anche qualora il *Soggetto beneficiario* perda i requisiti per l'ottenimento del "contributo". Tra i requisiti che il mutuatario deve assicurare ci sono la diligente manutenzione dell'impianto, la destinazione dello stesso ad uso sportivo e la disponibilità dell'impianto, nei casi previsti, per tutta la durata della corresponsione delle quote di "contributo". Tali requisiti possono essere assicurati dal proprietario dell'impianto se diverso dal *Soggetto beneficiario*. In caso di "contributi" relativi agli interessi di mutui destinati alla progettazione da parte di Enti locali è motivo di revoca, eventualmente con effetto retroattivo, la mancata acquisizione del parere favorevole del CONI sul progetto finanziato entro il periodo di ammortamento del mutuo e il mancato inizio dei lavori entro un anno dall'entrata in ammortamento del mutuo; motivo di revoca del contributo, con effetto retroattivo, è altresì la mancata realizzazione dell'impianto oggetto della progettazione finanziata e il mancato rilascio del parere del CONI sulla conformità delle opere realizzate al progetto approvato entro la fine dell'ammortamento del mutuo. La sospensione non potrà essere superiore a due anni, dopo di che il contributo sarà revocato.

Il "contributo" concesso sui mutui di enti locali sarà normalmente sospeso ove l'ente, entro il quinto anno dall'entrata in ammortamento del mutuo, non renda disponibile la documentazione attestante:

- Il completamento dei lavori;
- Il rilascio del parere del CONI sulla conformità delle opere realizzate al progetto approvato.

Trascorso un ulteriore anno, senza che la predetta documentazione sia stata resa disponibile, il "contributo" potrà essere revocato anche con effetto retroattivo. Il *Comitato* in relazione a specifiche iniziative potrà disporre periodi di sospensione e/o revoca diversi da quelli sopra descritti.

**6.2** In caso di sospensione del "contributo", gli effetti saranno limitati al periodo di sospensione: l'eventuale ripristino del "contributo" stesso comporterà l'erogazione al *Soggetto beneficiario* delle quote contributive maturate dalla data di sospensione fino a quella di ripristino.

In ogni caso di revoca del "contributo" con effetto retroattivo, il *Soggetto beneficiario* dovrà provvedere alla immediata restituzione delle quote del "contributo" maturate e godute sino alla data della revoca, maggiorate degli interessi nella stessa misura di quelli lordi contrattuali, calcolati sino al giorno della restituzione.

**6.3** Nel caso in cui il mutuo, al quale è connesso il "contributo", sia collocato in sofferenza, si avrà la contestuale automatica decadenza del "contributo" concesso.



## 7 Procedimento di diniego della richiesta e di sospensione e revoca del contributo

7.1 Rilevati i motivi per non accogliere la richiesta di “contributo” o la circostanza che potrebbe dar luogo alla sospensione o alla revoca del “contributo” il *Comitato* comunica ai *Soggetti* richiedenti o *beneficiari* l’avvio del procedimento di diniego o sospensione o revoca del “contributo” assegnando un termine non inferiore a 10 (*dieci*) giorni, decorrente dalla data di ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Il *Comitato*, esaminati gli eventuali scritti difensivi, può acquisire ulteriori elementi di giudizio e, se opportuno, formulare osservazioni conclusive in merito.

Entro 90 (*novanta*) giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di diniego, sospensione o revoca del “contributo”, esaminate le risultanze istruttorie, il *Comitato* delibera, con provvedimento motivato, il diniego della richiesta ovvero la sospensione o la revoca del “contributo” ovvero l’archiviazione del procedimento, qualora non ritenga fondati o sufficienti i motivi che hanno portato all’avvio dello stesso.

Il *Comitato* comunica ai soggetti interessati i provvedimenti adottati.

## 8 Applicazione della disciplina degli aiuti di Stato

8.1 Qualora i contributi in conto interessi di cui al presente Regolamento siano suscettibili di costituire aiuti di Stato (siano cioè concessi a soggetti che svolgono attività economica e possano incidere sugli scambi tra Stati membri) essi saranno concessi, in alternativa, ai sensi e nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di stato e in particolare dei seguenti Regolamenti (UE):

- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “*de minimis*” pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L. 352 del 24/12/2013, prorogato dal Regolamento (UE) n. 972/2020 (GU L 215 del 07/07/2020)

ovvero

- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L. 187 del 26/6/2014, come modificato dal Regolamento (UE) n. 1084/2017 (GU L 156 del 20/6/2017), dal Regolamento (UE) n. 972/2020 (GU L 215 del 07/07/2020) e dal Regolamento (UE) n. 1237/2021 (GU L 270 del 29/7/2021).

Per quanto non disciplinato o definito espressamente dalle presenti disposizioni si fa rinvio ai suddetti regolamenti; in ogni caso nulla di quanto previsto nelle disposizioni che seguono può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti dei citati regolamenti.

La presenza delle circostanze che possono determinare la natura di aiuto di Stato del “contributo” nonché l’applicazione dei relativi regimi di esenzione, saranno valutati caso per caso sulla base delle informazioni trasmesse dal richiedente, in conformità alle “Politiche sugli aiuti di Stato” emanate dal *Comitato* in linea



con i principi enunciati nella Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01) del 19/7/2016 e con riferimento al considerando 74 del Regolamento (UE) n. 651/2014.

**8.2** Nel caso di “contributi” concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 in regime “*de minimis*”, l'importo complessivo degli aiuti concessi a ciascun beneficiario (inteso come “impresa unica” ai sensi dell'art. 2, par. 2 dello stesso regolamento) non può superare € 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari. Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso d'interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione, vigente al momento della concessione, periodicamente aggiornato con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico sulla base del metodo individuato nella Comunicazione della Commissione europea 2008/C14/02 del 19 gennaio 2008.

**8.3** Ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, possono essere concessi contributi in conto interessi rientranti nelle seguenti tipologie, nei limiti stabiliti dall'art. 4 del regolamento medesimo:

- a) Aiuti a finalità regionale agli investimenti (art. 14);
- b) Aiuti agli investimenti a favore delle PMI (art. 17);
- c) Aiuti agli investimenti a favore di misure di efficienza energetica (art. 38);
- d) Aiuti agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 41);
- e) Aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali (art. 55);

L'aiuto deve avere un effetto incentivante e cioè essere richiesto per iscritto prima dell'inizio dei lavori o della conferma dell'ordine di acquisto delle attrezzature o del rogito di acquisto dell'impianto. L'aiuto non può essere concesso alle imprese in difficoltà ai sensi dell'art. 2, par. 1, punto 18, in quanto applicabile, e non può essere erogato, con riferimento a ciascuna rata, alle imprese destinatarie di ingiunzioni di recupero pendenti. per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

**8.4** Gli aiuti di cui al punto 8.3, lettera a) potranno essere concessi nelle zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato (in Italia la Campania, la Calabria, la Puglia, la Basilicata, la Sardegna e la Sicilia e dal 1° gennaio 2022 il Molise) per un investimento iniziale, ai sensi dell'articolo 2, punto 49 del Regolamento (UE) n. 651/2014, a prescindere dalle dimensioni del beneficiario. Nelle zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del trattato, come individuate dalla Carta pro tempore vigente gli aiuti possono essere concessi a PMI per qualsiasi forma di investimento iniziale. Gli aiuti alle grandi imprese possono essere concessi solo per la realizzazione di un nuovo impianto.

Sono ammissibili i costi relativi ad investimenti materiali e immateriali, alle condizioni di cui ai paragrafi 6, 7 dell'art. 14 del regolamento 651/2014.

Una volta completato, l'investimento è mantenuto nella zona beneficiaria per almeno cinque anni o tre anni nel caso delle PMI, fatta salva la sostituzione di impianti o attrezzature obsoleti o guasti.



Gli aiuti potranno avere un'intensità in equivalente sovvenzione lordo non superiore a quella stabilita nella carta degli aiuti a finalità regionale in vigore al momento in cui l'aiuto è concesso nella zona interessata. Per i grandi progetti di investimento (investimento iniziale con costi ammissibili superiori a 50 milioni di EUR calcolati sulla base dei prezzi e dei tassi di cambio alla data in cui è concesso l'aiuto), l'importo dell'aiuto non deve superare l'importo di aiuto corretto calcolato conformemente al meccanismo di cui all'articolo 2, punto 20 del Regolamento (UE) n. 651/2014, anche tenuto conto di quanto stabilito dal paragrafo 13 dell'articolo 14.

Il beneficiario dell'aiuto deve apportare un contributo finanziario pari almeno al 25 % dei costi ammissibili, o attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico.

**8.5** Gli aiuti di cui al punto 8.3, lettera b) non potranno superare il 20% dei costi ammissibili nel caso delle piccole imprese ed il 10% nel caso delle medie imprese. Sono in ogni caso escluse le grandi imprese.

I costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti materiali;

- Per essere considerati costi ammissibili gli investimenti devono consistere:

a) in un investimento in attivi materiali per installare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente; o

b) nell'acquisizione di attivi di uno stabilimento, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato,
- gli attivi vengono acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente,
- l'operazione avviene a condizioni di mercato.

**8.6** Gli aiuti di cui al punto 8.3, lettera c) non potranno superare il 30% dei costi ammissibili. L'intensità di aiuto può essere aumentata:

- di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese;

- di 15 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato e di 5 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c).

Gli aiuti dovranno rispettare tutte le condizioni di cui all'art. 38 del regolamento 651/2014. In particolare:

-Non sono concessi aiuti per miglioramenti che le imprese attuano per conformarsi a norme dell'Unione già adottate, anche se non ancora in vigore;

-Non sono ammissibili i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica.



I costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti supplementari necessari per conseguire il livello più elevato di efficienza energetica. Tali costi sono determinati come segue:

- a) se il costo dell'investimento per l'efficienza energetica è individuabile come investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento, il costo ammissibile corrisponde al costo connesso all'efficienza energetica;
- b) in tutti gli altri casi, il costo dell'investimento per l'efficienza energetica è individuato in riferimento a un investimento analogo che consente una minore efficienza energetica che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l'aiuto. La differenza tra i costi dei due investimenti corrisponde al costo connesso alla maggiore efficienza energetica e costituisce il costo ammissibile.

**8.7** Gli aiuti di cui al punto 8.3, lettera d) non potranno superare il 45% dei costi ammissibili se questi sono calcolati in base alle successive lettere a) o b) ed il 30 % dei costi ammissibili se questi sono calcolati in base alla successiva lettera c). L'intensità di aiuto può essere aumentata:

- di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese;
- 15 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato e di 5 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c).

I costi ammissibili sono i costi degli investimenti supplementari necessari per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili. Tali costi sono determinati come segue:

- a) se il costo dell'investimento per la produzione di energia da fonti rinnovabili è individuabile come investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento, ad esempio come una componente aggiuntiva facilmente riconoscibile di un impianto preesistente, il costo ammissibile corrisponde al costo connesso all'energia rinnovabile;
- b) se il costo dell'investimento per la produzione di energia da fonti rinnovabili è individuabile in riferimento a un investimento analogo meno rispettoso dell'ambiente che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l'aiuto, questa differenza tra i costi di entrambi gli investimenti corrisponde al costo connesso all'energia rinnovabile e costituisce il costo ammissibile;
- c) nel caso di alcuni impianti su scala ridotta per i quali non è individuabile un investimento meno rispettoso dell'ambiente in quanto non esistono impianti di dimensioni analoghe, i costi di investimento totali per conseguire un livello più elevato di tutela dell'ambiente costituiscono i costi ammissibili.

Gli aiuti dovranno rispettare tutte le condizioni di cui all'art. 41. In particolare:

- Gli aiuti agli investimenti sono concessi solamente a nuovi impianti. Gli aiuti non sono concessi o erogati dopo l'entrata in attività dell'impianto;
- Non sono ammissibili i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di tutela dell'ambiente.



**8.8** Gli aiuti di cui al punto 8.3, lettera e) saranno calcolati in base ad uno dei due metodi seguenti:

- come differenza tra i costi ammissibili (costi degli investimenti materiali e immateriali) e il risultato operativo dell'investimento. Il risultato operativo viene dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli;
- nel limite dell'80% dei costi ammissibili, con un tetto massimo di 2 milioni di euro.

Gli aiuti dovranno rispettare tutte le condizioni di cui all'art. 55. In particolare:

- l'uso dell'infrastruttura sportiva non deve essere riservato a un unico sportivo professionista. Il tempo di utilizzo da parte di altri sportivi, professionisti o non, deve rappresentare annualmente almeno il 20% del tempo complessivo. Se l'infrastruttura è utilizzata contemporaneamente da vari utenti, sono calcolate le frazioni corrispondenti di tempo di utilizzo;
- L'accesso alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture ricreative multifunzionali deve essere aperto a più utenti e concesso in modo trasparente e non discriminatorio. Le imprese che hanno finanziato almeno il 30 % dei costi di investimento dell'infrastruttura possono godere di un accesso preferenziale a condizioni più favorevoli, purché tali condizioni siano rese pubbliche;
- Se club sportivi professionisti sono utenti delle infrastrutture sportive, deve essere assicurata la pubblicazione delle relative condizioni tariffarie;
- Qualsiasi concessione, o altro atto di conferimento, a favore di un terzo per la costruzione, l'ammodernamento e/o la gestione dell'infrastruttura sportiva o dell'infrastruttura ricreativa multifunzionale è assegnata in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria e nel dovuto rispetto delle norme applicabili in materia di appalti.

**8.9** Gli aiuti di cui al punto 8.3 sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili, con altri aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107, par.1 del Trattato e con aiuti in regime "de minimis", se l'aiuto cumulato non supera l'intensità e/o l'importo massimo stabilito dalle disposizioni applicabili del regolamento 651/2014 o da un regime autorizzato dalla Commissione. Essi sono inoltre cumulabili con aiuti senza costi ammissibili individuabili.

**8.10** Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. I costi ammissibili sono attualizzati al loro valore al momento della concessione dell'aiuto. Il tasso d'interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione vigente al momento della concessione dell'aiuto, periodicamente aggiornato con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico sulla base del metodo individuato nella Comunicazione della Commissione europea 2008/C14/02 del 19 gennaio 2008.

## **9 Entrata in vigore e durata**

Il presente regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2022 e sarà operativo fino al 30 giugno 2024.

**ALLEGATI:**



- Allegato 1: Modulo Attestazione richiesta contributo in conto interessi e questionario - Enti Locali e Privati: Parte 1 e Parte 2
- Allegato 2: Modulo Attestazione concessione finanziamento
- Allegato 3: Politiche sugli aiuti di Stato: criteri di esclusione e regimi di esenzione
- Allegato 4: Convenzione sulle modalità operative per l'erogazione dei contributi in conto interessi del Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti per finalità sportive di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295 e s.m.i.